

**CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ ANNO 2020 DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI SAP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO – IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 11/2019 E DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 150 DEL 10 SETTEMBRE 2020,**

## **AVVISO PUBBLICO**

### **Art. 1**

(Oggetto e finalità del contributo regionale di solidarietà)

Regione Lombardia, anche per l'anno 2020, intende sostenere gli assegnatari dei Servizi Abitativi Pubblici, attraverso il riconoscimento di un contributo di solidarietà temporaneo. Con regolamento regionale 10 ottobre 2019 la Giunta Regionale ha dato attuazione all'art. 25 della Legge Regionale n. 16/2016.

Nel rispetto delle disposizioni del regolamento regionale sopra citato e dei limiti di discrezionalità di indirizzo consentiti da Regione Lombardia all'Ente proprietario, la Giunta Comunale con atto n. 150 del 10/09/2020 ha definito ulteriori titoli per l'accesso e ulteriori criteri per la valutazione delle domande e per la determinazione dell'entità del contributo di solidarietà anno 2020.

Il contributo regionale di solidarietà contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari, nonché la sostenibilità dei servizi abitativi pubblici, nei limiti delle risorse annualmente rese disponibili da Regione Lombardia.

### **Art. 2**

(Destinatari)

Il contributo regionale di solidarietà di cui al presente Avviso è diretto ai nuclei familiari, già assegnatari di alloggi SAP di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo, la cui condizione economica, rilevabile dall'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), non consente di sostenere i costi della locazione sociale, ovvero la somma su base annuale del canone di locazione applicato e delle spese dei servizi a rimborso.

### **Art. 3**

(Finalità, entità e durata)

Il contributo regionale di solidarietà di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale 16/2016, è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la

soportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche.

Il contributo regionale di solidarietà ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale.

L'entità del contributo regionale di solidarietà è stabilita in un valore economico annuo non superiore a € 2.700,00.

L'assegnatario del servizio abitativo pubblico accede al contributo regionale di solidarietà attraverso la presentazione di apposita domanda, come definito all'art. 8 del presente Avviso.

#### **Art. 4**

(Requisiti di accesso)

Il contributo regionale di solidarietà è riconosciuto agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, dei seguenti requisiti:

- siano inclusi nell'area della PROTEZIONE, dell'ACCESSO e della PERMANENZA, ai sensi dell'art. 31 della Legge Regionale 27/2009, sulla base alla documentazione presentata per l'anagrafe utenza 2019;
- risultino assegnatari dell'alloggio da almeno 24 mesi;
- siano in possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore ad € 9.360,00;
- non abbiano a carico un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1) dell'art. 25 del regolamento regionale n. 4/2017;
- siano in possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dell'art. 7, comma 1, lettera c) del Regolamento Regionale n. 4/2017;
- stiano vivendo una situazione di forte disagio economico per effetto dell'emergenza sanitaria, a seguito di eventi documentabili che abbiano comportato una riduzione di reddito del nucleo familiare pari almeno al 30%, come:
  - licenziamento;
  - riduzione dell'orario di lavoro;
  - mobilità;
  - cassa integrazione;
  - mancato rinnovo di contratti a termine;
  - cessazione di attività professionale o di impresa;
  - decesso di un componente del nucleo familiare.

#### **Art. 5**

(Patto di Servizio)

I beneficiari per il riconoscimento del contributo di solidarietà dovranno sottoscrivere un **Patto di Servizio** personalizzato per il recupero dell'autonomia economica e sociale del proprio nucleo familiare, anche attraverso un percorso di accompagnamento sociale con il Settore Socioeducativo e Risorse Umane dell'Ente, e sottoscrivere un eventuale piano di rientro per la copertura della morosità rimanente.

## **Art. 6**

(Assegnazione e gestione)

L'ente nomina un responsabile del procedimento per l'assegnazione e la gestione del contributo regionale di solidarietà, e istituisce senza alcun onere, un nucleo di valutazione tecnico composto da personale interno, con esperienza in materia di politiche abitative e sociali.

Il nucleo di valutazione:

- a) verifica, per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, il possesso dei requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'art. 4 del presente Avviso;
- b) determina l'importo annuale da assegnare ai nuclei di cui alla lettera a), sulla base delle risorse disponibili, del numero degli aventi diritto, dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale, dei criteri di cui all'art. 7, nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 3 del presente Avviso;
- c) trasmette al responsabile del procedimento una relazione tecnica sulle attività svolte in fase di valutazione allegando l'elenco dei beneficiari.

Il responsabile del procedimento, sulla base della valutazione tecnica trasmessa dal nucleo di valutazione, approva la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche ed assegna il contributo regionale di solidarietà.

## **Art. 7**

(Criteri di attribuzione del contributo)

Per la determinazione dell'entità del contributo il nucleo di valutazione dovrà applicare i seguenti criteri:

a) se l'incidenza dei costi di locazione (somma del canone di locazione e delle spese dei servizi a rimborso) sull'ISEE-Erp del nucleo, determinato con l'anagrafe dell'utenza 2019, è inferiore al 60%, il contributo erogabile sarà pari al 70% dell'importo base definito dal nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 6 lettera b);

b) se l'incidenza dei costi di locazione (somma del canone di locazione e delle spese dei servizi a rimborso) sull'ISEE-Erp del nucleo, determinato con l'anagrafe dell'utenza 2019, è pari o superiore al 60%, il contributo erogabile sarà pari al 100% dell'importo base definito dal nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 6 lettera b);

c) i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 già beneficiari del contributo di solidarietà in uno degli anni dal 2016 al 2019, avranno un contributo pari al 50% dell'importo definito ai sensi dei punti a) o b) del presente articolo;

d) i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 che rientrano in uno dei seguenti parametri riconducibili al Fattore Famiglia:

- o genitore solo con almeno un figlio minore in carico;
- o genitori con almeno 2 figli minori in carico;
- o presenza di un anziano ultra 75enne
- o presenza di un disabile fino al 75%

avranno un contributo aumentato del 10% rispetto all'importo definito ai sensi dei punti a) o b) del presente articolo.

### **Art. 8**

(Modalità e tempi per la presentazione della domanda)

La domanda può essere presentata **solo online**, tramite autenticazione sul portale del comune alla seguente pagina:

*<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/sol/>*

**dalle ore 10:00 del 21 settembre 2020 alle ore 12,00 del 16 novembre 2020.**

Per eventuali chiarimenti i cittadini potranno chiamare il n. 02/66023 895 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30

### **Art. 9**

(Controlli)

Il Comune di Cinisello Balsamo erogatore del contributo può svolgere controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Qualora a seguito del controllo risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente riconosciuto, il Comune di Cinisello Balsamo procede alla revoca immediata del contributo e al recupero dello stesso.

### **Art. 10**

(Responsabile del procedimento)

Il responsabile unico del procedimento è l'arch. Barbara Dal Piaz, Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Centralità della Persona del Comune di Cinisello Balsamo.

### **Art. 11**

(Trattamento dei dati personali)

I dati e le informazioni acquisite e relative al presente avviso saranno utilizzati ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679.